

Sentenza: 3 maggio 2016, n.151

Materia: Coordinamento della finanza pubblica - Fondo di solidarietà comunale

Parametri invocati: articoli 2, 3, 5, 117, secondo comma, 118, primo e secondo comma, e 119, primo, quarto e quinto comma, della Costituzione

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Regione Veneto

Oggetto: articolo 1, commi 435 e 459, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015)

Esito: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 435 in riferimento agli articoli 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, e 119, primo, quarto e quinto comma Costituzione;

-inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 435, in riferimento agli articoli 2, 3 e 5 Costituzione.,

-inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 459, in riferimento all'articolo 119, primo, quarto e quinto comma Costituzione

Estensore nota: Ilaria Cirelli

Sintesi:

L'articolo 1, comma 435 della l.190/2014, nella versione censurata, dispone che la dotazione del fondo di solidarietà comunale sia ridotta di 1.200 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2015.

Il comma 459 del medesimo articolo, con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, innalza dal dieci al venti per cento la quota della dotazione del fondo di solidarietà comunale da accantonare, per essere ridistribuito tra i Comuni sulla base delle capacità fiscali e dei fabbisogni standard.

La Regione ricorrente sostiene che il comma 435 violi anzitutto l'articolo 117, secondo comma, Cost., in quanto non si limiterebbe a dettare principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica ed avrebbe previsto misure non temporalmente circoscritte, bensì destinate a protrarsi nel tempo *a decorrere dall'anno 2015*.

La norma contrasterebbe poi con l'articolo 118, primo e secondo comma, Cost., diminuendo le risorse destinate ai Comuni ed impedendo di svolgere le funzioni amministrative loro attribuite.

Ancora, la riduzione delle dotazioni del Fondo di solidarietà comunale costituirebbe un sacrificio imposto ad uno specifico settore dell'amministrazione pubblica, non parametrato a quelli richiesti ad altri comparti quale quello delle amministrazioni centrali, in violazione del canone costituzionale di uguaglianza, del dovere di solidarietà e dei principi dell'autonomia e del decentramento di cui agli articoli 2, 3 e 5 della Costituzione.

Infine, la riduzione delle risorse operata da entrambe le disposizioni impugnate violerebbe l'articolo 119, primo comma, Cost. che assicura ai comuni autonomia di entrata e di spesa, in quanto

l'insufficienza delle risorse a disposizione vanificherebbe tale autonomia, non consentirebbe loro di finanziare integralmente le funzioni conferite con violazione del quarto comma dello stesso articolo, e del successivo quinto comma, stante l'inerzia del legislatore nel sopperire con interventi speciali alle difficoltà degli enti locali.

La Corte, preliminarmente, ricorda come, secondo la propria costante giurisprudenza, le regioni siano legittimate a impugnare una legge statale anche per violazione delle attribuzioni proprie degli enti locali, *indipendentemente dalla prospettazione della violazione della competenza legislativa regionale perché la stretta connessione, in particolare in tema di finanza regionale, tra le attribuzioni regionali e quelle delle autonomie locali consente di ritenere che la lesione delle competenze locali sia potenzialmente idonea a determinare una vulnerazione delle competenze regionali*. La Corte precisa, altresì, che l'asserita lesione dell'articolo 117 secondo comma Cost. va in realtà riferita al terzo comma dello stesso articolo ed è comunque irrilevante ai fini dell'ammissibilità del ricorso.

La questione promossa nei confronti del comma 435, proprio in riferimento all'articolo 117 terzo comma Cost., non è, secondo la Corte, fondata poiché la norma esprime un principio generale del coordinamento della finanza pubblica, finalizzato a specificare il ridimensionamento, sotto il profilo macroeconomico, delle risorse di pertinenza delle amministrazioni comunali.

La Consulta giudica, altresì, infondate, le censure riferite all'articolo 118, primo e secondo comma, Cost., ed all'articolo 119, primo, quarto e quinto comma, Cost., in relazione alla pretesa violazione, sia dell'autonomia finanziaria sia del principio di proporzionalità tra risorse attribuite e funzioni conferite, e al mancato intervento straordinario di sostegno. Infatti la ricorrente non ha adempiuto all'onere probatorio finalizzato alla dimostrazione che l'intervento normativo statale abbia dato luogo ad una insufficienza complessiva dei mezzi finanziari a disposizione, tale da rendere inadeguato il finanziamento delle funzioni dell'ente, come la giurisprudenza costituzionale invece richiede.

Le censure rivolte all'articolo 1, comma 435, relative alla violazione "del dovere inderogabile di solidarietà e delle esigenze basilari dell'autonomia e del decentramento", in riferimento agli articoli 2, 3 Cost. sono inammissibili perché, secondo la Corte, *non raggiungono la soglia minima di chiarezza e di completezza, cui è subordinata l'ammissibilità delle impugnative in via principale*.

Inammissibile anche la censura in riferimento all'articolo 3 Cost. poiché la Regione Veneto lamenta la disparità di trattamento riservato ai comuni rispetto alle amministrazioni centrali dello Stato, che non subirebbero analoghe riduzioni, senza tuttavia fornire alcuna motivazione circa la confrontabilità delle due situazioni.

Parimenti inammissibile, per mancato obbligo di motivazione che nei giudizi in via principale si pone in termini particolarmente stringenti (ex plurimis, sentenza 64/2016), la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 459, in riferimento all'articolo 119, primo, quarto e quinto comma, Costituzione.

La norma citata, che innalza alza dal dieci al venti per cento la quota della dotazione del fondo di solidarietà da distribuire tra i comuni non in base ai criteri indicati dall'articolo 1, comma 380-ter, lettera b), della legge 228/2012, ma secondo quello delle capacità fiscali e dei fabbisogni standard non opera riduzioni delle risorse a disposizione dei comuni.

Pertanto la Regione ricorrente avrebbe dovuto chiarire le ragioni per le quali i criteri che si richiamano alle capacità fiscali ed ai fabbisogni standard sarebbero particolarmente pregiudizievoli per i comuni veneti rispetto agli stessi enti delle altre regioni.